



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://www.lnd.it/>

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N°41 del 04/11/2016

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 4 novembre 2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 16/10/2016

ASD SANGIOVANNESE 1927 – APD RIBELLE:

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. RIBELLE con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore di nazionalità croata Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, presente in distinta con il n. 20 ed effettivamente impiegato dal 1' minuto del secondo tempo della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per incompletezza e irregolarità degli atti di trasferimento presso la suddetta società;
- lette le memorie inviate dalla ASD SANGIOVANNESE 1927 entro il termine previsto dall'art. 29, comma 8-bis, C.G.S., con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l'assoluta regolarità della posizione del calciatore Milicevic Ivan in occasione della gara in oggetto;
- letta la dichiarazione del 20 ottobre 2016 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che «il calciatore Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, risulta essere svincolato dall'1 luglio 2016.» e pertanto non tesserato con la ASD Sangiovanese 1927 alla data del 16/10/2016.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Publicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 4 novembre 2016

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Antonio Cosentino)